Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 150

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 febbraio 2019

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3
2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 6
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) . . . . . » 16
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 17
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 22
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 24
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 34
Plenaria (notturna) (*)
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 44
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 46

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 55
Ufficio di Presidenza . . . . . » 68
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . » 70

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 150º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 febbraio 2019.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 20 febbraio 2019

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con condizioni sul testo e in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti, pubblicato in allegato.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* ritiene che le numerose criticità del testo non sarebbero superate anche nel caso che fossero recepiti dalla Commissione di merito i rilievi espressi nella proposta di parere. A suo avviso, infatti, sarebbe necessario modificare l'impianto del provvedimento, la cui applicazione comporterà certamente un'ingerenza statale nelle prerogative delle Regioni.

Inoltre, il decreto-legge attribuisce nuove funzioni ai Comuni, senza dotare gli enti locali delle necessarie risorse economiche e strutturali per svolgere tali attività.

A nome del Gruppo, pertanto, annuncia un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ritiene condivisibili, in via di principio, le misure per l'introduzione del reddito di cittadinanza e per l'accesso al pensionamento anticipato. Tuttavia, il testo presenta alcune criticità che sarebbe stato opportuno segnalare in modo più rigoroso nella proposta di parere.

In particolare, ritiene che le prescrizioni indicate nella proposta di parere – ad esempio, fare riferimento ai «provvedimenti regionali», in luogo delle «leggi regionali», o stabilire il requisito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali per l'introduzione di alcune misure – non saranno sufficienti a garantire un corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Critica, inoltre, l'attribuzione di funzioni onerose ai Comuni – per esempio l'istituzione di progetti socialmente utili destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza, da svolgere per otto ore settimanali – senza corrispondenti stanziamenti di risorse.

Rileva, infine, che – con riferimento all'ambito di competenza della Commissione affari costituzionali – sarebbe stato opportuno segnalare i profili di illegittimità della norma di cui al comma 1 dell'articolo 2, che stabilisce il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza.

Conclude annunciando la propria astensione.

Il senatore FARAONE *(PD)* ritiene che il provvedimento, al di là dell'effetto propagandistico, non avrà ricadute positive ai fini del contrasto alla povertà e dello stimolo dell'occupazione. A suo avviso, infatti, la gestione delle misure previste, peraltro particolarmente complessa, ricadrà esclusivamente sulle Regioni, determinando tra l'altro un grave conflitto di competenze.

Sarebbe stato preferibile adottare due provvedimenti distinti, anziché abbinare misure assistenzialistiche e politiche per il lavoro. Infatti, considerata l'opacità delle modalità di selezione dei navigator e di assegnazione del reddito di cittadinanza, vi è il rischio – soprattutto in alcune aree del Paese – di un ritorno a sistemi clientelari, in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore GRASSI *(M5S)*, replicando al senatore Faraone, ritiene irragionevole rinunciare all'adozione di un provvedimento particolarmente rilevante sotto il profilo politico ed economico solo a causa delle criticità che potrebbero eventualmente determinarsi in fase attuativa.

Manifesta la propria sorpresa per il fatto che proprio una forza di sinistra come il Partito democratico critichi una misura volta al contrasto della povertà, alla riqualificazione e reimmissione di lavoratori nel circuito produttivo e al sostegno delle imprese che assumono personale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con condizioni sul testo e in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti, avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 10,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che, in tema di politiche attive del lavoro, la disciplina ivi contenuta tenga conto delle competenze attualmente attribuite ai centri per l'impiego regionali in base agli articoli 1, 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nell'ambito della funzione di coordinamento attribuita all'ANPAL, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 4, comma 7, e all'articolo 8, comma 2, in coerenza con la terminologia utilizzata dalla legislazione statale, il riferimento alle «leggi regionali» sia sostituito con un più ampio rinvio ai «provvedimenti regionali», al fine di non vincolare le Regioni all'adozione di una specifica tipologia di atto normativo per l'accreditamento dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Si evidenzia perciò la necessità di assicurare che sia rispettato il riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni nei termini presupposti.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato sui seguenti emendamenti:

– 3.293: occorre specificare che le modalità per la trattenuta delle somme e il riversamento a favore dei Comuni sono stabilite previo accordo o intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

– 4.81 e 4.82: occorre, in coerenza con la terminologia utilizzata dalla legislazione statale, sostituire il riferimento alle «leggi regionali» con un più ampio rinvio ai «provvedimenti regionali»;

– 4.131: occorre prevedere che la delega di funzioni ivi contenuta avvenga previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 20 febbraio 2019

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1063) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo.)

La senatrice RICCARDI *(M5S)* illustra il provvedimento in titolo che prevede la conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1 recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. Su tale provvedimento, già esaminato dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione è chiamata a rendere parere alla Commissione finanze.

Più in generale il decreto-legge in conversione – così come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati – si compone di 24 articoli, suddivisi in tre Capi e di un allegato.

Il Capo I del provvedimento (articoli 1-11) disciplina la concessione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige S.p.A. (articoli 1-8) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità *(emergency liquidity assistance* – ELA, articoli 9-10).

Il Capo II del provvedimento (articoli da 12 a 21-*bis)* disciplina gli interventi di rafforzamento patrimoniale, che consistono in una ricapitalizzazione precauzionale pubblica; a tale scopo viene autorizzato il Ministero

dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di Banca Carige, previa specifica richiesta dell'istituto.

Il Capo III del provvedimento (articolo 22) è composto da una sola disposizione che disciplina la copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale di Banca Carige (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore della medesima banca.

Con riguardo alle parti di stretta competenza della Commissione giustizia – le quali sono in realtà di portata decisamente limitata – segnala, in primo luogo, l'articolo 1. Tale disposizione, non modificata dalla Camera, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere, fino al 30 giugno 2019, la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione di Banca Carige S.p.A., fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro. Come chiarito dall'articolo 5 del provvedimento (anche esso non modificato nel corso dell'esame alla Camera), tale garanzia è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca. Sono escluse dalla garanzia le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

Di interesse della Commissione sono poi le previsioni di cui all'articolo 10 (in relazione al quale la Camera dei deputati non ha apportato modifiche). Tale disposizione detta le modalità di escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza. Ai sensi del comma 1, in caso di inadempimento della Banca Carige S.p.A. alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale (attività finanziaria posta in garanzia) stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente entro 30 giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

Di rilievo per la Commissione è poi l'articolo 17, il quale disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige. Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Ad esito positivo della valutazione della Commissione, le norme affidano a un provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di *burden sharing,* nonché l'aumento di capitale della banca e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del MEF. L'adozione

dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per avviare la risoluzione dell'istituto bancario, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell'ambito della risoluzione delle crisi, ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto. In particolare, il comma 9 dell'articolo 17, prevede che l'adeguamento dello statuto della banca emittente per riflettere la nuova composizione del capitale sociale deve essere curato dal consiglio di amministrazione nel modello tradizionale o quello di gestione nel modello duale: a tale fine la disposizione richiama l'articolo 2443, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma di legge.

Infine afferisce a profili di rilievo per la Commissione l'articolo 20, il quale disciplina le misure che prevedono la partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cosiddetto *burden sharing).* Ai fini di minimizzare l'intervento pubblico, in coerenza con i principi fissati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato per il settore bancario, l'eventuale sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata solo dopo la conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti subordinati in circolazione. Nello specifico, il comma 6 di tale articolo dispone che, in relazione all'assunzione di partecipazioni conseguente alle misure di conversione, si deroghi alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate (applicando l'articolo 53 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180). Non trovano, inoltre, applicazione i limiti codicistici, ovvero le altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che possono ostacolare la conversione (ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015). Non si applicano i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articoli 2359-*bis* e 2359-*ter*, 2359-*quinquies* e 2360 del codice civile), né l'articolo 121 del testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche.

Per quanto concerne la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione forzosa e aumento del capitale, è opportuno ricordare che il comma 7 dell'articolo in esame rinvia alla tutela giurisdizionale prevista dalle norme nazionali di recepimento della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD –*Bank Recovery and Resolution Directive).* In particolare l'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015, dispone che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Ove sia violato il principio della parità di trattamento rispetto al caso di liquidazione dell'ente in applicazione dell'articolo 89, comma 1, del richiamato decreto legislativo, ciascun creditore ha diritto a ricevere un indennizzo,

corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni. Il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge disciplina gli effetti dell'azione delle misure di *burden sharing* e di erogazione del sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. A tale proposito, si estende a tale fattispecie l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, prevedendo in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di *event of default*; di *cross-default* o di *acceleration event)*. In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro). Da ultimo, ai sensi del comma 9 dell'articolo in commento, le norme in esame vengono qualificate come disposizioni di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593 del 17 giugno 2008 (Regolamento «Roma I» che disciplina l'individuazione della legge applicabile, in caso di conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali civili e commerciali) e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (norme che disciplinano il diritto internazionale privato). Si tratta dunque di norme la cui applicazione è ritenuta irrinunciabile in virtù dell'oggetto o della finalità perseguita. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati dell'Unione europea, secondo le regole contenute nel Titolo IV, Sezione III-*bis*, del Testo unico bancario in tema di applicazione delle procedure di crisi delle banche comunitarie.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere della relatrice, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Deputati MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati dieci emendamenti (pubblicati in allegato).

Il senatore CALIENDO *(FI-BP)* illustra gli emendamenti a sua firma finalizzati, a ridurre gli eccessivi vantaggi attualmente riconosciuti a coloro che optano per il regime del giudizio abbreviato. Infatti come noto

tali soggetti potranno ottenere non solo la riduzione di un terzo della pena ma anche la concessione delle attenuanti generiche. Gli emendamenti suggeriscono una riflessione su tali questioni al fine di eliminare le distorsioni attualmente presenti nel sistema del giudizio abbreviato.

Il senatore CUCCA *(PD)* illustra gli emendamenti a sua firma diretti a raccogliere suggerimenti provenienti dalle audizioni nel corso delle quali è emersa, a parere degli auditi, l'inutilità se non addirittura la dannosità del provvedimento in questione, che potrebbe portare problemi nella gestione dei procedimenti penali in corte d'Assise fino al rischio di paralisi delle medesime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 20 febbraio alle ore 17,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 925

Art. 1.

1.1

CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:

«Art. 1.

1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica in caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354";

b) il terzo periodo è soppresso.

Art. 2.

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, la detrazione è di quindici giorni nel caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354".».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis.* Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.

1.3

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono inserite le seguenti: «dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della persona offesa»;

2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis*.

(Concessione dei benefici)

Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della persona offesa".»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2; e all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso».

1.4

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena" sono inserite le seguenti: "dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'interpello della parte civile".

2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 57-*bis*.

(Concessione dei benefici)

Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della parte civile".».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2; e all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso».

Art. 2.

2.1

CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 3, 4 e 5.

Art. 3.

3.1

CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 4 e 5.

3.2

CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1.* All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono abrogati;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a trenta anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella dell'ergastolo».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 4 e 5.

Art. 4.

4.1

CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 5.

4.0.1
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 5.

5.1
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNÀ

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 20 febbraio 2019

Plenaria

87ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1063) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI *(M5S)* riferisce riassumendo in premessa i contenuti delle audizioni svolte in sede congiunta con la Camera dei deputati per la fase istruttoria del decreto in titolo, dando anche conto delle scelte compiute dal *management* della banca nei mesi precedenti all'emanazione del decreto.

Passando ad illustrare poi i contenuti del provvedimento si sofferma analiticamente sulle norme recate dal Capo I, che disciplina la concessione della garanzia dello Stato su specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige (articoli 1-8) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance* – ELA, articoli 9-10). In particolare, fa presente che la garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia. L'ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine

della Banca Carige S.p.A.; essa è onerosa, incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca.

Il corrispettivo per la garanzia è differenziato rispetto alla durata dell'operazione ed è determinato a partire da una valutazione di base, integrata con un componente che misura il rischio di credito con riferimento a indici di mercato, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia.

Dopo la valutazione di Tesoro e Banca d'Italia, la richiesta di concessione della garanzia è notificata alla Commissione europea. Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce che la garanzia può essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione sulla compatibilità dell'intervento con il relativo quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato.

Entro due mesi dalla concessione della garanzia, ove le passività non siano già state rimborsate, la banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, da sottoporre alla Commissione europea.

Per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia la Banca Carige S.p.A. è soggetta a vincoli stringenti con riferimento alle operazioni che riguardano il proprio capitale: non può distribuire dividendi, effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, riacquistare tali strumenti né acquisire nuove partecipazioni.

La garanzia può essere concessa anche con riferimento ai finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (ELA). In tal caso, la garanzia statale integra il valore di realizzo del collaterale (un'attività finanziaria utilizzata come garanzia) già stanziato da Banca Carige S.p.A. nell'ambito dell'ELA. In caso di inadempimento, la garanzia viene escussa in esito a quella relativa al collaterale per l'importo residuale dovuto. Si applicano, in quanto compatibili le norme relative alla garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione, con particolare riferimento ai limiti, alla determinazione del corrispettivo, alla procedura e all'escussione della garanzia.

Per quanto riguarda il Capo II, la relatrice fa presente che esso disciplina gli interventi di rafforzamento patrimoniale, che consistono in una ricapitalizzazione precauzionale pubblica; a tale scopo viene autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di Banca Carige, previa specifica richiesta dell'istituto.

La richiesta di ricapitalizzazione precauzionale deve essere preceduta dalla sottoposizione, all'autorità di vigilanza competente, di un programma di rafforzamento patrimoniale. Ove l'attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare la richiesta di intervento dello Stato. La banca deve presentare, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione della Commis-

sione UE sugli aiuti di Stato alle banche, fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF, e cioè una serie di obblighi volti a impedire il deflusso di fondi.

Il MEF può inoltre condizionare la sottoscrizione del capitale di Banca Carige alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale degli istituti interessati alle misure nonché alla limitazione delle retribuzioni degli organi apicali.

Il piano di ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato.

Ad esito positivo della valutazione della Commissione UE, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le seguenti misure: interventi di *burden sharing*, ovvero di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti; aumento di capitale degli istituti interessati e sottoscrizione delle azioni da parte del MEF.

In tale secondo caso, il prezzo delle azioni viene calcolato secondo un metodo predefinito, al fine di porvi un limite di legge.

Sono poi disciplinate, prosegue la relatrice, le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di risanamento della banca (cd. *burden sharing*) e si chiarisce – allo scopo di contenere il ricorso ai fondi pubblici – che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, che consistono sostanzialmente nella conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti subordinati in circolazione (sottoscritti dallo Schema volontario di intervento del Fondo Interbancario di tutela dei depositi e da Banco Desio lo scorso novembre).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito il l'articolo 21-*bis*, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati ai sensi del decreto.

Il presidente BAGNAI propone alla Commissione di dedicare la seduta odierna e quella convocata domani alle ore 10 alla discussione generale e di fissare per le ore 14 di venerdì il termine per la presentazione di ordine del giorno ed emendamenti, rammentando che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori di Assemblea a partire da martedì 5 marzo.

Conviene la Commissione.

Interviene quindi in discussione generale il senatore PEROSINO *(FI-BP)*, a giudizio del quale è preliminare all'esame del decreto-legge la domanda sui motivi che hanno indotto l'assemblea dei soci della banca a rifiutare l'ipotesi di aumento di capitale; rimane inoltre da chiarire se il deflusso di capitali che ha costretto il Governo ad intervenire si sia o meno interrotto.

La Commissione inoltre potrebbe avere interesse a comprendere le prospettive del piano industriale, ai fini di un recupero di redditività che, agendo sui costi sulla riduzione degli NPL e anche sulla riduzione dei compensi al *management*, possa ridare fiducia nelle capacità della banca, anche nella ipotesi di una futura aggregazione. Per quanto riguarda le modifiche al testo, ritiene utile approfondire l'ipotesi di agire sul volume, considerevole, di crediti d'imposta vantati dalla banca nei confronti dell'erario, nonché sulla cessione della quota eccedente delle azioni nel capitale sociale della Banca d'Italia detenute da Banca Carige.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* dichiara in premessa che la struttura normativa del decreto-legge, sottoposta peraltro al vaglio *in itinere* delle Autorità comunitarie, non debba subire ulteriori modifiche. Il decreto, infatti, si pone in netta continuità con gli interventi sul settore bancario adottati nella precedente legislatura ed appare ampiamente condivisibile, laddove si contemperano interventi per la stabilità finanziaria dell'ente creditizio e la tutela dei principi della libera concorrenza. Dopo aver chiesto al rappresentante del Governo quali sono gli orientamenti dell'Unione europea sui contenuti del decreto, ritiene importante acquisire informazioni circa l'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, giudicando positivamente l'obiettivo di favorire una soluzione di mercato, dopo aver predisposto l'intervento di urgenza a sostegno della liquidità e della patrimonializzazione della banca. Ritiene essenziale che la maggioranza del Governo abbia consapevolezza del carattere sistemico degli interventi da indirizzare all'intero settore, al fine di inserire anche l'intervento in esame in un contesto di continuità rispetto al passato, con un punto di vista che privilegia la cultura del risanamento.

Interviene brevemente il presidente BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* osservando che la disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie è stata adottata nel 2014 nell'imminenza della fine della legislatura del Parlamento europeo: rileva che tale circostanza temporale non è sempre garanzia di decisioni funzionali e scevre da interessi contingenti e di parte.

Il senatore COMINCINI *(PD)* ribadisce il giudizio positivo che la propria parte politica esprime sui contenuti del decreto-legge in esame, che è utile sia al sistema bancario italiano, sia, più specificamente, ad un importante attore economico dell'area genovese e ligure, nonché ai creditori e ai correntisti di Banca Carige. Il decreto prevede due ambiti di interventi, la garanzia dello Stato sulle passività emesse e misure a sostegno della ricapitalizzazione, che costituiscono l'impianto normativo già utilizzato in passato, con misure complementari, finalizzate a privilegiare comunque una soluzione di mercato. Rileva incidentalmente che le polemiche con le istituzioni comunitarie e la crisi con il governo francese hanno indebolito la interlocuzione del Governo italiano con gli Stati membri su numerosi *dossier* compreso quelli del settore finanziario, penalizzando l'interesse nazionale.

Il decreto ha un'impostazione in linea con le riforme portate avanti dal partito democratico nella scorsa legislatura, focalizzate sia sulle banche popolari che sulle banche di credito cooperativo, in un'ottica di sostegno all'intero sistema bancario, realizzate oltretutto in un periodo caratterizzato da numerose crisi di singoli istituti di credito. Preannuncia infine la presentazione di pochi e selezionati emendamenti.

Il presidente BAGNAI rileva incidentalmente che dalle polemiche e dagli attacchi al Governo italiano non sono stati esenti importanti esponenti politici dell'Unione europea, e stigmatizza l'utilizzo a fine di polemiche di politica interna delle dichiarazioni, di senso positivo o negativo, espresse da politici stranieri.

A giudizio del senatore MARINO *(PD)* il decreto-legge consente alla banca Carige di operare in un contesto finanziario di maggiore stabilità e con tempi adeguati alla ricerca di una soluzione di mercato. A ben vedere, il decreto-legge prevede un intervento di garanzia sulle emissioni, mutuato dal decreto emanato per le banche venete e una ricapitalizzazione preventiva, utilizzata dal Governo precedente per affrontare la crisi del Monte dei Paschi di Siena. In tale secondo caso, è sembrato che il Governo abbia voluto accelerare prospettando una misura cautelativa, pur avendo escluso interventi diretti sul capitale. Chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire, fin d'ora, l'orientamento circa una possibile ipotesi di nazionalizzazione, di cui avevano parlato alcuni autorevoli esponenti dell'attuale esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che l'audizione del professor Savona in merito alla proposta di nomina a Presidente della CONSOB si svolgerà domani alle ore 18. Dopo un intervento del senatore D'ALFONSO *(PD)*, specifica quindi che sarà richiesta l'autorizzazione per la pubblicità dei lavori di tale seduta.

La seduta termina alle ore 11.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 20 febbraio 2019

Plenaria

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dottoressa Fabiola Polverini, i membri del Consiglio Direttivo dottor Franco Vorro, dottor Alberto Drezza e dottor Mario Caputo, il consulente avvocato Francesco Zaccone e il segretario generale ingegner Gian Marco Ceccobelli.

La seduta inizia alle ore 17,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione dell'IGI, svolta il 14 febbraio scorso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici: audizione di rappresentanti di UCSI – Unione Consorzi Stabili Italiani

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prendono quindi la parola, per svolgere la loro relazione, la dottoressa POLVERINI, l'avvocato ZACCONE e il dottor CAPUTO.

Interviene successivamente per porre quesiti la senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)*.

Interviene in replica l'avvocato ZACCONE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione odierna, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 17,50.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 20 febbraio 2019

Plenaria

83ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE REFERENTE

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***

– e petizione n. 2 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

La PRESIDENTE – relatrice ricorda che nella precedente seduta si è proceduto alla votazione degli emendamenti fino all'emendamento 2.508.

Si passa quindi alla votazione dei restanti emendamenti relativi all'articolo 2, sui quali la Presidente relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, eccezion fatta per gli emendamenti 2.512 (testo 2) e 2.518.

Le senatrici TOFFANIN *(FI-BP)* e GALLONE *(FI-BP)* aggiungono la firma all'emendamento 2.509, che, verificata la presenza del previsto numero di senatori, posto in votazione, non è approvato.

L'emendamento 2.510 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 2.511 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore BERTACCO *(FdI)*, che ribadisce la *ratio* della proposta emendativa.

Per una dichiarazione di voto contraria sul medesimo emendamento interviene il senatore LAUS *(PD)*, che evidenzia molte delle criticità insite nel provvedimento nel suo complesso e ne lamenta la scarsa incisività nelle misure di contrasto alla povertà.

Posto in votazione, l'emendamento 2.511 non è approvato.

Con il parere favorevole della presidente relatrice CATALFO *(M5S)* e del GOVERNO, l'emendamento 2.512 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore BERTACCO *(FdI)* interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.513, che, posto in votazione, è respinto.

Con successiva votazione è altresì respinto l'emendamento 2.514.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.515 interviene la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*, che rammenta il recente dibattito in tema di *caregiver* familiare affrontato in Commissione.

Si associa alle considerazioni testé svolte anche il senatore PATRIARCA *(PD)*, che si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* e la presidente CATALFO *(M5S)* – relatrice, posto ai voti, l'emendamento 2.515 non è approvato.

Sull'emendamento 2.578 (testo 2) intervengono in dichiarazione di voto favorevole le senatrici PARENTE *(PD)*, TOFFANIN *(FI-BP)* e il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU)*, che aggiunge la propria firma e ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 2.578 (testo 2) è accantonato.

Posto in votazione, l'emendamento 2.516 è respinto.

I senatori CARBONE *(FI-BP)*, TOFFANIN *(FI-BP)*, GALLONE *(FI-BP)* e MALLEGNI *(FI-BP)* aggiungono la firma all'emendamento 2.517.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* interviene per dichiarazione di voto favorevole su tale proposta, ribadendo che mira ad una restrizione della platea dei beneficiari.

Posto in votazione, l'emendamento 2.517 è respinto.

Il senatore AUDDINO *(M5S)* interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.518, che impedisce la fruizione del sussidio a coloro che risultino disoccupati a seguito di dimissioni volontarie.

Il senatore NANNICINI *(PD)* fa notare che l'emendamento 2.518 ha la medesima *ratio* del successivo 2.519.

Con il parere favorevole della presidente relatrice CATALFO *(M5S)* e del GOVERNO, posto in votazione, l'emendamento 2.518 è approvato, risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti da 2.519 a 2.525.

Il senatore BERTACCO *(FdI)* interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.526, che, posto in votazione, è respinto.

Con successiva votazione, è respinto l'emendamento 2.527.

I senatori TOFFANIN *(FI-BP)*, GALLONE *(FI-BP)*, CARBONE *(FI-BP)* e MALLEGNI *(FI-BP)* aggiungono la firma agli emendamenti 2.528, 2.529, 2.530, 2.531, 2.532 e 2.533.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.528, che, posto ai voti, non è approvato.

Per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 2.529, interviene la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*.

Posto ai voti, l'emendamento 2.529 è respinto.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* sostiene l'emendamento 2.530, ribadendo che garantisce maggiori tutele per i cittadini italiani.

Posto ai voti, l'emendamento 2.530 non è approvato.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* si dichiara favorevole all'approvazione degli emendamenti 2.531 e 2.532, che, con distinte e successive votazioni, sono respinti.

La senatrice PARENTE *(PD)* annuncia il voto contrario del Gruppo PD sull'emendamento 2.533, mentre il senatore LAUS *(PD)*, in dissenso dal proprio Gruppo, annuncia che non parteciperà alla votazione.

Posto in votazione, l'emendamento 2.533 è respinto.

Con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.534 e 2.535.

Il senatore PATRIARCA *(PD)* sostiene l'emendamento 2.536, che mira a sostenere le famiglie numerose e non incide sulla struttura del provvedimento.

Posto in votazione, l'emendamento 2.536 è respinto.

La senatrice PARENTE *(PD)*, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.537, critica il parametro della scala di equivalenza adottato.

Anche il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU)*, nel rammentare la propria disponibilità al confronto con i senatori della maggioranza per migliorare le criticità evidenziate nel provvedimento, lamenta che l'adozione del parametro della scala di equivalenza non mira a sostenere le famiglie più fragili, quali quelle numerose o con portatori di *handicap*, e invita a riconsiderare la portata dell'emendamento 2.537.

Si associa alle considerazioni del senatore Laforgia anche la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*.

Interviene il senatore AUDDINO *(M5S)*, che ricorda i parametri dalla scala di equivalenza finora adottata, non adeguati a sostenere i nuclei familiari più deboli.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BERTACCO *(FdI)*, posto in votazione, l'emendamento 2.537 è respinto.

Dopo che il senatore LAUS *(PD)* è intervenuto in dichiarazione di voto favorevole, è respinto l'emendamento 2.538.

Con distinte e successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 2.539 e 2.540.

Il senatore NANNICINI *(PD)* annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.541, che mira a sostenere le famiglie più numerose rispetto a quelle monocomponente.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore AUDDINO *(M5S)*, posto ai voti, l'emendamento 2.541 non è approvato.

L'emendamento 2.542, posto in votazione, è respinto.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 2.543, interviene in dichiarazione di voto favorevole, ribadendo la necessità di modificare i parametri della scala di equivalenza al fine di renderli più vantaggiosi per le famiglie numerose.

Il senatore LAUS *(PD)* si associa alle considerazioni testé formulate.

Posto in votazione, l'emendamento 2.543 è respinto.

I senatori MALLEGNI *(FI-BP)*, CARBONE *(FI-BP)* e Maria Alessandra GALLONE *(FI-BP)* sottoscrivono l'emendamento 2.544.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* sostiene l'emendamento 2.544, che stanzia risorse a favore delle famiglie con portatori di *handicap*.

Posto ai voti, l'emendamento 2.544 non è approvato.

Su richiesta della senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*, la presidente relatrice CATALFO *(M5S)* dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,20.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* presenta gli emendamenti 6.4 (testo 2) e 5.48 (testo 2), pubblicati in allegato, intesi a recepire i contenuti del parere della Commissione bilancio.

Il senatore AUDDINO *(M5S)* ritira l'emendamento 2.545 (testo 2). La presentazione dell'emendamento era volta a rafforzare il contributo a favore di famiglie numerose che debbano sostenere anche un affitto, ma ragioni di tipo finanziario suggeriscono il ritiro della proposta. Riconosce tuttavia come la norma prevista dal testo base intervenga già in misura significativa a favore di tali famiglie.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* interviene per evidenziare l'opportunità che la maggioranza tenga conto degli apporti costruttivi dei Gruppi di opposizione, specie quando questi siano rivolti all'introduzione di misure di buon senso, come in relazione all'emendamento in esame. Sottolinea in proposito la buona fede del suo Gruppo di appartenenza, cui

deve ascriversi il merito di aver palesato un *vulnus* evidente nella proposta in esame, riconosciuto dallo stesso Governo.

Il senatore LAUS *(PD)*, nell'intervenire criticamente sul ritiro dell'emendamento da parte del collega, esprime l'auspicio che il Governo chiarisca dove intenda attingere le risorse previste per il provvedimento in discussione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.546, sottoscritto dai senatori Maria Alessandra GALLONE *(FI-BP)*, CARBONE *(FI-BP)* e MALLEGNI *(FI-BP)*.

Nell'intervenire per dichiarazione di voto, la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* rileva l'importanza di tale emendamento, volto a favorire famiglie con disabili a carico.

Messo ai voti l'emendamento 2.546, con parere contrario della presidente relatrice CATALFO *(M5S)* e del GOVERNO, risulta respinto.

Viene di seguito messo ai voti l'emendamento 2.547, cui la senatrice GALLONE *(FI-BP)* ha aggiunto la propria firma, con parere contrario della presidente relatrice CATALFO *(M5S)* e del GOVERNO, che risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.548, contestualmente sottoscritto dal senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, il quale chiede di sottoscrivere anche una serie di successivi emendamenti.

La presidente relatrice CATALFO *(M5S)* invita il senatore Mallegni a segnalare di volta in volta gli emendamenti su cui intende porre la propria firma.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice PARENTE *(PD)* che sottolinea l'importanza delle agevolazioni a beneficio delle famiglie con minori. Ricorda altresì la disponibilità palesata dalle forze politiche di minoranza ad introdurre modifiche migliorative del testo. Rileva quindi come le consistenti risorse messe a disposizione per il provvedimento in esame dovrebbero essere destinate in modo molto puntuale, stimolando in particolare la rete locale del sistema di *welfare*.

Messo ai voti l'emendamento 2.548, con parere contrario della presidente relatrice CATALFO *(M5S)* e del GOVERNO, risulta respinto.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12,25.

La presidente relatrice CATALFO *(M5S)*, tenuto conto dell'impegno parlamentare del gruppo di Forza Italia, preannuncia una rapida conclu-

sione della seduta antimeridiana, con la prosecuzione dei lavori alla successiva seduta pomeridiana, già prevista per le ore 17,30.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice MATRISCIANO *(M5S)* preannuncia l'intenzione di ritirare gli emendamenti 2.552, 2.555, 4.152, 5.51, 5.87, 5.88, 6.12, 6.18, 7.44, 7.0.1, 8.40, 8.53, 8.60, 9.0.2, 15.2 e 20.9.

Interviene di seguito il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* per preannunciare l'intendimento di ritirare gli emendamenti 2.558, 3.293, 3.296, 3.305, 4.30, 4.129, 4.131, 4.141, 6.2, 7.14, 8.25, 8.58, 9.3, 12.36, 13.4, 13.0.3 (testo 2), 14.18, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.5, 20.8, 25.1 e 25.4.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* rileva criticamente come, con l'annuncio di ritiro di emendamenti riferiti anche ad articoli successivi del provvedimento, testé effettuato da parte di esponenti della maggioranza, si sia agito in termini diversi da quelli concordati in precedenza.

Il senatore LAUS *(PD)* stigmatizza a sua volta il metodo adottato dopo la sospensione dei lavori. A suo giudizio il lavoro ad intermittenza fin qui svolto dalla Commissione non può essere in alcun modo ascritto al suo Gruppo di appartenenza, né in generale all'atteggiamento delle forze di opposizione.

Il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU)*, pur esprimendo rispetto per il ruolo della Presidente, rileva come a suo giudizio lo svolgimento della seduta risulti lesivo di quanto già concordato.

Il senatore PATRIARCA *(PD)* sottolinea l'atteggiamento estremamente corretto da parte delle minoranze nel presentare emendamenti di merito. Il suo Gruppo di appartenenza aveva chiesto di poter procedere ad un confronto ordinato sul testo. Chiede quindi che ci si attenga a quanto già concordato in sede di Ufficio di Presidenza in merito alla procedura di esame del provvedimento.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* stigmatizza il comportamento della Presidente, ricordando che gli era stata preclusa in precedenza la possibilità di apporre la propria firma su diversi emendamenti, perché non ancora oggetto di discussione. Rileva criticamente come il cambiamento di metodo testé adottato rischi di incrinare quel rapporto di correttezza istituzionale che la Presidente dovrebbe, viceversa, tutelare.

La presidente relatrice CATALFO *(M5S)* riafferma la correttezza del proprio operato. Ribadisce peraltro di voler proseguire l'esame del provvedimento con il metodo già concordato in precedenza, ovvero esaminando puntualmente gli emendamenti, ferma restando la facoltà dei senatori di

poter procedere in ogni momento al ritiro delle proposte emendative non ancora in discussione.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* ribadisce le proprie critiche, protestando per il fatto che la Presidente, dopo avergli precluso la possibilità di sottoscrivere anticipatamente alcune proposte emendative, con l'argomentazione che non erano in quel momento in discussione, sembra consentire ora invece alla maggioranza di ritirare in blocco alcune delle proprie, riferite anche ad altri articoli del decreto-legge. Giudica tale atteggiamento non consono a quella terzietà che la Presidenza dovrebbe sempre assicurare. In segno di protesta, abbandona l'aula della Commissione.

La senatrice MATRISCIANO *(M5S)* stigmatizza le critiche del senatore Mallegni alla Presidente.

Il senatore BERTACCO *(FdI)* interviene per sottolineare che non tutti gli emendamenti ritirati, a termini di Regolamento, avrebbero potuto esserlo. Richiama ad esempio l'emendamento 5.88, di cui la senatrice Matrisciano ha testé preannunciato il ritiro, pur non essendone firmataria.

La presidente relatrice CATALFO *(M5S)* interviene ribadendo la propria disponibilità a venire incontro alle forze di opposizione in ordine al metodo di discussione del disegno di legge in esame.

La senatrice UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* critica l'abbandono perentorio dell'aula da parte del senatore Mallegni, esprimendo piena solidarietà alla Presidente.

Il senatore ROMAGNOLI *(M5S)* dichiara inaccettabile l'atteggiamento di chi si allontani dall'aula in modo tanto irrispettoso e ritiene altrettanto inqualificabili le offese, anche di tipo personale, che taluni Senatori di opposizione hanno rivolto ai membri di maggioranza della Commissione.

La senatrice GALLONE *(FI-BP)* rileva come il clima teso in Commissione discenda dall'evidente tentativo delle forze di maggioranza di annichilire le prerogative delle minoranze. A suo giudizio i Gruppi di opposizione hanno, viceversa, inteso partecipare ai lavori sul provvedimento in esame con spirito costruttivo e senza intenti ostruzionistici.

Il senatore PATRIARCA *(PD)*, nel ribadire stima e fiducia nella Presidente, rileva tuttavia come nessun esponente del suo Gruppo ha mai inteso utilizzare termini e modi offensivi nei confronti dei colleghi della maggioranza. Auspica che l'*iter* di esame del provvedimento possa proseguire in modo ordinato, esprimendo altresì rammarico per il fatto che emendamenti di grande ragionevolezza, presentati dalle forze di minoranza, non siano stati neppure presi in considerazione.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, nel ribadire la stima dei confronti della Presidente, auspica da parte di taluni colleghi atteggiamenti di maggiore umiltà ed improntati a spirito costruttivo, lamentando di essere stato egli stesso oggetto di scherno in precedenti interventi.

Il senatore LAFORGIA *(Misto-LeU)*, pur esprimendo solidarietà alla Presidente, critica l'atteggiamento della maggioranza, che sta impedendo qualunque contributo costruttivo da parte delle opposizioni, talvolta orientato semplicemente a far rientrare taluni profili del provvedimento in discussione nel perimetro della piena costituzionalità.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*, pur riconoscendo la disponibilità fin qui dimostrata dalla Presidente, evidenzia come le scelte dell'Esecutivo stiano compromettendo la ricchezza della discussione parlamentare. Peraltro l'importanza del provvedimento in discussione giustifica l'attivismo delle minoranze, volto ad offrire un contributo migliorativo al testo in esame.

Il senatore BERTACCO *(FdI)* esprime solidarietà nei confronti della Presidente per quanto accaduto, ma ribadisce la necessità che si adotti uno spirito maggiormente collaborativo.

La senatrice PARENTE *(PD)*, nel rivendicare la correttezza dell'operato del suo Gruppo, evidenzia che il ritiro di tutti gli emendamenti da parte della maggioranza comprometta questo spirito collaborativo. Ricorda altresì alla Presidente che, in quanto relatrice del provvedimento, è portatrice di responsabilità addizionali, anche in relazione alla dialettica che deve necessariamente esistere fra maggioranza e minoranza.

La presidente relatrice CATALFO *(M5S)* rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018

(al testo del decreto-legge)

5.48 (testo 2)
VITALI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:

«Le richieste della Pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e valutate come al numero 8 della Tabella D allegata al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.4 (testo 2)
GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI, CARBONE, SACCONE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali piattaforme saranno implementate attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro, in coerenza con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Plenaria

84ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 17,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO ricorda che per le sedute della Commissione relative all'esame del disegno di legge n. 1018 è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

IN SEDE REFERENTE

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***

– e petizione n. 2 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente relatrice CATALFO *(M5S)* ricorda che nella seduta precedente la Commissione ha proceduto alle votazioni fino all'emendamento 2.548. Ricorda altresì che sugli emendamenti relativi all'articolo 2 ha espresso parere contrario, eccezion fatta per gli emendamenti 2.512 (testo 2) e 2.518 e il Governo si è conformato a tale parere. Si riprende, pertanto, dall'emendamento 2.549.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MALAN *(FI-BP)* per chiedere chiarimenti sulle modalità di attuazione dell'articolo 102, comma 6, del Regolamento, in relazione al ritiro degli emendamenti avvenuto nella seduta antimeridiana.

La presidente relatrice CATALFO *(M5S)* precisa che, in base alla prassi attuativa della norma regolamentare citata, gli emendamenti possono essere fatti propri da altro senatore qualora il ritiro venga dichiarato in fase di votazione. Qualora, invece, il ritiro avvenga anticipatamente, gli emendamenti non possono poi più essere sottoscritti e fatti propri.

Intervengono il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* e la senatrice MATRISCIANO *(M5S)* per preannunciare la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti di cui avevano preannunciato il ritiro nella seduta antimeridiana, qualora la determinazione della Presidenza fosse di non considerarli ritirati.

Si apre un dibattito in cui intervengono i senatori PATRIARCA *(PD)*, MALAN *(FI-BP)*, LAFORGIA *(Misto-LeU)*, VITALI *(FI-BP)* e TOFFANIN *(FI-BP)*, per chiedere coerenza rispetto al dettato regolamentare e alla successione temporale delle dichiarazioni espresse nella seduta antimeridiana.

La presidente relatrice CATALFO *(M5S)* chiarisce che il preannunciato ritiro degli emendamenti 2.552, 2.555 e 2.558 non ha avuto effetto, giacché, su richiesta delle opposizioni, si è convenuto di procedere articolo per articolo. Pertanto, anche per la trasformazione degli stessi emendamenti in ordini del giorno si procederà articolo per articolo.

Verificata, quindi, la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.549, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 2.500 e 2.551 sono sottoscritti dai senatori VITALI *(FI-BP)*, Roberta TOFFANIN *(FI-BP)*, Maria Alessandra GALLONE *(FI-BP)* e MALAN *(FI-BP)*.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore VITALI *(FI-BP)* per ricordare che i predetti emendamenti sono finalizzati a distinguere, in senso favorevole, i nuclei familiari in cui vi sia la presenza di disabili, al fine di venire incontro alle conseguenti esigenze di maggiore spesa.

Gli emendamenti 2.500 e 2.551, all'esito di distinte e successive votazioni, risultano respinti.

L'emendamento 2.552 è ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1018/12/11, pubblicato in allegato.

In relazione agli identici emendamenti 2.553 e 2.554 intervengono in dichiarazione di voto la senatrice GALLONE *(FI-BP)* e il senatore BERTACCO *(FdI)*, per ricordare che essi sono tesi a considerare i disabili presenti nel nucleo familiare come un nucleo autonomo, al fine di poter assegnare direttamente ad essi le integrazioni dei trattamenti ed evitare che i

disabili gravino anche sui benefici assegnati agli altri componenti del nucleo.

Gli identici emendamenti 2.553 e 2.554, congiuntamente posti in votazione, sono respinti.

L'emendamento 2.555 è ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1018/13/11, pubblicato in allegato.

Sull'emendamento 2.556 interviene il senatore BERTACCO *(FdI)*, per ribadire la bontà della proposta, volta a non computare nella soglia dei 30.000 euro gli immobili sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà.

L'emendamento 2.556, posto in votazione, è respinto.

I senatori VITALI *(FI-BP)*, Roberta TOFFANIN *(FI-BP)*, Maria Alessandra GALLONE *(FI-BP)* e MALAN *(FI-BP)* sottoscrivono l'emendamento 2.557.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* sottolinea che esso è volto a tutelare coloro che hanno realmente bisogno del reddito di cittadinanza e di escludere coloro che hanno più di 26 anni di età e che sono ancora a carico fiscale del nucleo familiare destinatario del beneficio. Considerato che l'emendamento non ha il parere contrario della 5ª Commissione, ne caldeggia l'approvazione.

L'emendamento 2.557, posto ai voti, è respinto.

In ordine all'emendamento 2.558, il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* chiede una sospensione della seduta.

La PRESIDENTE, relatrice, accedendo alla richiesta, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 19,30.

L'emendamento 2.558 è dal senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* trasformato nell'ordine del giorno G/1018/14/11, pubblicato in allegato.

In esito a distinte successive votazioni, sono quindi respinti gli identici emendamenti 2.559, 2.560, 2.561 e 2.562 (sottoscritto, quest'ultimo, dal senatore VITALI *(FI-BP)* e dalla senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*).

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli identici emendamenti 2.563 e 2.564.

In esito a votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti identici 2.565 e 2.566.

Dopo che la senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* ne ha caldeggiato l'approvazione in sede di dichiarazione di voto, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 2.567, 2.568 e 2.569.

In esito a distinte successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.570, 2.571, 2.572 (sottoscritto dal senatore PATRIARCA *(PD)*), 2.573 (sottoscritto dalla senatrice PARENTE *(PD)*) e 2.574 (sottoscritto dal senatore VITALI *(FI-BP)* e dalla senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*).

Gli emendamenti 2.575 e 2.576 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore BERTACCO *(FdI)*, dopo aver sottoscritto l'emendamento 2.577, ne raccomanda l'approvazione, segnalando che esso è volto a impedire che le disposizioni relative al reddito di cittadinanza entrino in conflitto con alcune norme in materia di immigrazione.

Posto ai voti, l'emendamento in questione risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* ritira gli emendamenti 3.293, 3.296 e 3.305.

Il senatore CIRIANI *(FdI)* ritira gli emendamenti da 3.253 a 3.285.

Il senatore BERTACCO *(FdI)*, dopo averli sottoscritti, ritira gli emendamenti da 3.2 a 3.250, dolendosi dell'atteggiamento di chiusura mostrato dalle forze di maggioranza e riservandosi di chiedere alla Presidenza del Senato un termine congruo per la presentazione di ulteriori emendamenti in Assemblea, anche al fine di riproporre in quella sede alcune proposte emendative di maggioranza che non è stato possibile fare proprie in Commissione.

Quindi, in sede di dichiarazione di voto, caldeggia l'approvazione dell'emendamento 3.1, volto a introdurre provvidenze specifiche per i nuclei familiari con figli minorenni.

Posto ai voti con il parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.1 risulta respinto.

Previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del Governo, in esito a distinte successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.251 (sottoscritto dai senatori VITALI *(FI-BP)*, TOFFANIN *(FI-BP)* e CARBONE *(FI-BP)*) e 3.252 (sottoscritto dai senatori PATRIARCA *(PD)* e LAUS *(PD)*).

L'emendamento 3.286 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il senatore BERTACCO *(FdI)*, intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.287, volto a incrementare il beneficio economico in relazione alla presenza di figli conviventi.

Posto in votazione con il parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, il predetto emendamento è respinto.

Previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.288, 3.289 e 3.290.

Il senatore BERTACCO *(FdI)*, intervenendo per dichiarazione di voto, caldeggia l'approvazione dell'emendamento 3.291, che viene quindi posto in votazione con il parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO e risulta respinto.

Previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.292.

Il senatore CIRIANI *(FdI)*, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.294, di cui riepiloga le finalità.

Posto ai voti con il parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, il predetto emendamento risulta respinto.

Previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.295.

Il senatore CIRIANI *(FdI)*, intervenendo per dichiarazione di voto, caldeggia l'approvazione dell'emendamento 3.297, volto a far decorrere il beneficio economico dalla data di sottoscrizione del Patto per il lavoro (o per l'inclusione) e non già dal mese successivo a quello della richiesta.

Posto in votazione con il parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento in questione risulta respinto.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)*, intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.298, che subordina l'erogazione del sussidio economico all'avvenuta presa in carico del bene-

ficiario da parte dei soggetti preposti all'attuazione delle politiche attive per il lavoro.

Posto in votazione con il parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, il predetto emendamento risulta respinto.

Previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.299, 3.300, 3.301, 3.302, 3.303 e 3.304.

Dopo che l'emendamento 3.305 è stato ritirato da parte del senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, con il parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.306 e 3.307.

Dichiarato decaduto l'emendamento 3.308 per assenza dei proponenti, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 3.309 delle relatrici.

Previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.310 (sottoscritto dai senatori PATRIARCA *(PD)*, NANNICINI *(PD)*, LAUS *(PD)* e PARENTE *(PD)*), 3.311 e 3.312.

La PRESIDENTE – relatrice esprime parere contrario sull'emendamento 3.313, ritenuto non condivisibile in quanto esclude la possibilità che gli interessati si rechino di persona presso i centri per l'impiego.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.313 risulta respinto.

Previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.314, 3.315, 3.316, 3.317, 3.318, 3.319, 3.320 e 3.321.

Posti congiuntamente ai voti con il parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentate del GOVERNO, risultano respinti gli identici emendamenti 3.322 e 3.323.

La senatrice PARENTE *(PD)*, intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti 3.324, 3.325 e 3.326, volti a sopprimere le previsioni relative al termine di utilizzo del beneficio economico e ai controlli sulle spese effettuate dai beneficiari.

Posti in votazione congiuntamente, previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti in questione risultano respinti.

La senatrice TOFFANIN *(FI-BP)* interviene per dichiarazione di voto, caldeggiando l'approvazione dell'emendamento 3.327, volto a eliminare i controlli sulle spese effettuate dai beneficiari, ritenuti lesivi della riservatezza e difficilmente effettuabili.

Previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, dopo l'aggiunta di firma da parte dei senatori CARBONE *(FI-BP)* e VITALI *(FI-BP)*, il predetto emendamento è posto in votazione e risulta respinto.

Il senatore CIRIANI *(FdI)*, intervenendo per dichiarazione di voto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.328, volto a rendere meno stringente la tempistica di utilizzazione del beneficio economico, nel presupposto che non siano questi gli strumenti idonei a fornire uno stimolo alla crescita dei consumi.

Posto in votazione con il parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento in questione risulta respinto.

Previo parere contrario della PRESIDENTE – relatrice e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 3.329 e 3.330.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018

(al testo del decreto-legge)

G/1018/12/11 (*già* 2.552)

GUIDOLIN, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, MORONESE, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

in particolare il comma 1, lettera *b)* numero 4) del citato articolo stabilisce che il nucleo familiare deve possedere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere che il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 4), dell'articolo 2 del decreto-legge in esame sia pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità di età maggiore di anni 18 e di 0,3 per ogni ulteriore componente minorenne con disabilità.

G/1018/13/11 (*già* 2.555 testo 2)

PESCO, MATRISCIANO, AUDDINO, GUIDOLIN, BOTTO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA, ORTIS, L'ABBATE, MORONESE, GALLICCHIO, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ACCOTO, PRESUTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 2 stabilisce quali requisiti debbano possedere i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza;

il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che, ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e che, in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: *a)* i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; *b)* il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

riconoscere al figlio maggiorenne, di cui alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, il diritto, a titolo di sostegno all'istruzione e alla formazione, ad una maggiorazione del 15 per cento dell'importo del RdC nel caso in cui risulti iscritto ad un corso di laurea o post laurea presso una Università, ovvero presso un'istituzione AFAM, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, sia in regola con il percorso di studi e non sia già beneficiario di borsa di studio, prevedendo altresì che il requisito della distanza si intenda rispettato anche all'interno della stessa provincia e sia ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

G/1018/14/11 (*già* 2.558)
PIZZOL, Simone BOSSI, DE VECCHIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.»;

premesso che:

l'articolo 2, comma 6, del suddetto decreto-legge n. 4, ai fini del riconoscimento del Reddito di cittadinanza, opera già un'esclusione dal computo del reddito del nucleo familiare di alcuni trattamenti e benefici;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

escludere dal suddetto computo anche l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché il premio alla nascita o di adozione e il buono nido di cui, rispettivamente, ai commi 353 e 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n 232, e successive modificazioni.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 20 febbraio 2019

Plenaria

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 10,05.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: Paola BINETTI *(FI-BP)*, Caterina BINI *(PD)*, Paola BOLDRINI *(PD)*, CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* (in sostituzione del senatore Rufa), Maria Cristina CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, Maria Domenica CASTELLONE *(M5S)*, Elena CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, UV))*, COLLINA *(PD)*, DI MARZIO *(M5S)*, ENDRIZZI *(M5S)*, Sonia FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*, Bianca Laura GRANATO *(M5S)* (in sostituzione del senatore Marinello), Raffaella Fiormaria MARIN *(L-SP-PSd'Az)*, Giuseppe PISANI *(M5S)*, Maria RIZZOTTI *(FI-BP)*, SANTILLO *(M5S)* (in sostituzione del senatore Mautone), SICLARI *(FI-BP)*, SILERI *(M5S)*, Laura STABILE *(FI-BP)* e ZAFFINI *(FdI)*.

Risulta eletto, con 15 voti, il senatore COLLINA *(PD)*. Risultano, altresì, 5 schede bianche.

Il senatore COLLINA *(PD)* ha quindi la parola per pronunciare un breve discorso di ringraziamento alla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nel corso della prossima settimana, tendenzialmente riservata ai lavori dell'Assemblea, la Commissione non terrà seduta. Soggiunge che, qualora si dischiudessero possibilità di convocazione, allo stato non previste, sarà sua cura informare i rappresentanti dei Gruppi allo scopo di utilizzare proficuamente ogni spazio di lavoro e concludere l'esame di almeno alcuni dei provvedimenti già in precedenza inseriti all'ordine del giorno.

La senatrice RIZZOTTI *(FI-BP)* suggerisce di convocare la Commissione in orario antimeridiano, ove possibile.

Il senatore COLLINA *(PD)* segnala che nella fascia antimeridiana che precede i lavori dell'Assemblea sono solite riunirsi anche le Commissioni bicamerali.

Il PRESIDENTE fa rilevare che nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea anche i consueti spazi di lavoro della Commissione (come la fascia antimeridiana cui ha fatto riferimento la senatrice Rizzotti) sono in linea di massima interdetti, salvo che vi sia l'urgenza di esaminare provvedimenti del Governo.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* è dell'avviso che sia opportuno riunire l'Ufficio di Presidenza all'inizio della prossima settimana, alla luce dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, per definire la programmazione dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto del consenso della Commissione sulla proposta avanzata dalla senatrice Cantù, si riserva di convocare l'Ufficio di Presidenza all'inizio della prossima settimana, ove ciò sia compatibile con i lavori dell'Assemblea.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte il 14 febbraio scorso, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 716 e connesso, concernente il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata in relazione alle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 20 febbraio 2019

Plenaria

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1063) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che contiene misure di sostegno pubblico in favore di Banca Carige S.p.a. finalizzate a garantire la stabilità finanziaria e ad assicurare la tutela del risparmio, nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario.

Ricorda, al riguardo, che il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, istituito con il regolamento (UE) n. 806/2014, mira a limitare l'impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd. *bail-out)*, introducendo il principio per cui il finanziamento degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cd. *bail-in)*. Parallelamente, la direttiva 2014/59/UE ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, in cui l'articolo 32 individua alcuni strumenti diretti di intervento da parte dello Stato membro, che possono essere utilizzati per risolvere una crisi, senza essere considerati indici dello stato di dissesto: la garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali; la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; la sottoscrizione di strumenti di capitale nell'ammontare necessario a fare fronte a carenze di capitale eviden-

ziate in prove di stress o di verifica della qualità degli attivi, poste in essere dalle autorità competenti.

Tali misure, di carattere straordinario e temporaneo, per poter essere utilizzate devono essere conformi al quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il testo del decreto-legge in conversione si compone di 23 articoli. L'articolo 1 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere, fino al 30 giugno 2019, la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione di Banca Carige, fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro.

L'articolo 2 definisce le caratteristiche degli strumenti finanziari di nuova emissione per i quali può essere concessa la garanzia dello Stato e l'articolo 3 introduce alcuni limiti a tale concessione. In particolare, l'ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine della Banca. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, Banca Carige deve svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

L'articolo 5 chiarisce le caratteristiche della garanzia statale, che deve essere onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta (ovvero tale da rende il credito esigibile senza ulteriori formalità), inoltre essa deve coprire il capitale e gli interessi. L'articolo 6 indica le modalità per determinare, con riferimento a ciascuna operazione, il corrispettivo per la garanzia statale, mentre l'articolo 7 disciplina la procedura per accedere alla garanzia. La richiesta della garanzia deve essere indirizzata al Dipartimento del tesoro e alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia comunica al Dipartimento del tesoro la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento richiesto e gli altri elementi informativi previsti dall'articolo. A seguito di tale valutazione, la richiesta di concessione della garanzia è notificata alla Commissione europea. Il comma 3 dell'articolo 7 stabilisce, infatti, che la garanzia può essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione sulla compatibilità dell'intervento con il relativo quadro normativo europeo in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 8 detta le modalità di escussione della garanzia: entro 30 giorni dalla scadenza, la Banca invia una richiesta motivata alla Banca d'Italia e al Tesoro e quest'ultimo provvede al pagamento. La Banca rimborsa le somme pagate dallo Stato con l'applicazione di interessi al tasso legale e, contestualmente, deve presentare un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea. L'articolo 10 detta le modalità di escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza. L'articolo 11 demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Banca d'Italia, l'adozione di misure di attuazione del Capo I.

Il Capo II, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria disciplina la possibilità per lo Stato di sottoscrivere, entro il 30 settembre 2019, anche in

deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni della Banca Carige, per rafforzarne lo stato patrimoniale.

Gli articoli da 13 a 15 prevedono che, per chiedere il predetto intervento dello Stato, la Banca Carige debba aver sottoposto all'autorità competente (BCE) un programma di rafforzamento patrimoniale, mentre l'articolo 16 richiede anche la presentazione di una dichiarazione con cui la Banca assume alcuni impegni previsti dalla comunicazione della Commissione UE sugli aiuti di Stato alle banche.

L'articolo 17 disciplina le modalità concrete di realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige, che prevedono la previa approvazione, da parte della Commissione europea, del piano di ristrutturazione della Banca. L'articolo 18 disciplina la procedura di sottoscrizione delle azioni di Banca Carige da parte del MEF e l'articolo 19 disciplina alcuni effetti relativi all'assunzione delle partecipazioni in Banca Carige da parte del MEF.

L'articolo 20 disciplina le misure che prevedono la partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca (cd. *burden sharing)*, mentre l'articolo 21 demanda a decreti del MEF per l'emanazione di disposizioni di attuazione delle norme sull'acquisto di patrimonio della Banca da parte dello Stato e autorizza il MEF ad avvalersi, a tal fine, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale.

L'articolo 22 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

La senatrice FEDELI *(PD)* esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice in merito a un provvedimento che rispecchia fedelmente un analogo intervento, effettuato dal precedente Governo, in favore del Monte dei Paschi di Siena. Sottolinea, al riguardo, la necessità di tali interventi, volti a porre rimedio a squilibri derivanti dalla profonda diversità del sistema bancario italiano, radicato nel territorio socio-economico, rispetto a quello degli Stati Uniti, da cui ha avuto origine la crisi finanziaria.

Condivide la previsione delle due ipotesi: quella primaria del ricorso al mercato e quella, solo eventuale, della ricapitalizzazione precauzionale che consente di rafforzare la fiducia degli investitori. Ritiene, infine, che debba essere sottolineata la bontà dei diversi aspetti del provvedimento a fronte della normativa europea di riferimento.

La senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)* concorda con la valutazione della necessità dell'intervento in favore di una Banca avente una lunga tradizione. Sottolinea altresì come il sistema bancario italiano, di piccolo azionariato e fortemente legato alla realtà economica del territorio, venga sottoposto a una rigida vigilanza sistemica da parte europea, a differenza delle grandi banche cooperative tedesche e francesi, che non sono sottoposte ad eguale pressione e che hanno beneficiato di ingenti sostegni pubblici prima dell'entrata in vigore della normativa europea di riferimento.

Interviene il senatore PITTELLA *(PD)* per ribadire la bontà del progetto europeo dell'Unione bancaria, stigmatizzando tuttavia gli effetti negativi derivanti dal suo mancato completamento, in mancanza del sistema di garanzia comune dei depositi bancari, contrastato dalla Germania. A suo avviso occorre, quindi, andare avanti nel completamento dell'Unione bancaria, posto che l'Italia ha bisogno della vigilanza di livello europeo, proprio per tutelare, dall'esposizione globale, il sistema delle banche popolari italiane, che rappresenta un esempio lodevole di raccolta giudiziosa del risparmio e di impieghi oculati.

La senatrice PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* illustra quindi uno schema di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere testé illustrato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (n. 71)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La senatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)*, relatrice, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che è finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/828 in materia di governo societario, la quale ha l'obiettivo di incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e di aumentare la trasparenza tra società emittenti e investitori.

Lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione 2016-2017, il cui termine è in scadenza il 10 maggio prossimo (quattro mesi antecedenti la scadenza della direttiva, più tre mesi di «bonus» ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012). Occorre, pertanto, valutare l'opportunità di sopprimere l'ulteriore delega contenuta nel disegno di legge di delegazione europea 2018 (Atto Senato n. 944), attualmente all'esame del Senato in prima lettura. Peraltro, l'articolo 6 del disegno di legge prevede alcuni criteri specifici di delega, sui quali la Commissione ha svolto l'audizione informale di Consob, Assonime e Assogestioni.

La direttiva (UE) 2017/828 interviene modificando la direttiva 2007/36/CE («direttiva SHRD» *Shareholders' Rights Directive)*, di «armonizzazione minima». Lo schema di decreto si compone di 8 articoli, volti a novellare il codice civile, il testo unico della finanza (TUF), il decreto legislativo sui fondi pensione e il codice delle assicurazioni private.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2391-*bis* del codice civile, al fine di favorire il controllo degli azionisti sulle operazioni con parti correlate

(operazioni di trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra società controllate o collegate) ed evitare così fenomeni di esproprio, attraverso un rafforzamento della trasparenza e dei presidi di tutela del processo deliberativo. La disciplina è demandata alla regolamentazione della Consob, con particolare riferimento a: i criteri di rilevanza delle operazioni (quantitativi o sulla natura delle operazioni); le regole procedurali e di trasparenza, proporzionate alla rilevanza dell'operazione; i casi di astensione degli amministratori dalla votazione sull'operazione, o comunque misure di salvaguardia della partecipazione degli azionisti alle deliberazioni.

L'articolo 2 introduce il comma 4-*bis* dell'articolo 82 del TUF, prevedendo che la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplini anche le modalità procedurali relative all'identificazione degli azionisti, la trasmissione di tali informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, da parte degli intermediari e dei depositari centrali di titoli, nelle gestioni accentrate.

Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo 2 prevede una modifica all'articolo 83-*duodecies* del TUF, al fine di stabilire il diritto, per gli emittenti italiani, di richiedere agli intermediari e depositari centrali delle gestioni accentrate l'identificazione degli azionisti che detengono quote superiori allo 0,5 per cento del capitale con diritto di voto, in linea con quanto previsto dall'articolo 3-*bis* della direttiva. L'attuale norma del TUF, invece, esclude l'identificazione di quegli azionisti che abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati (facoltà di *opt-out* del socio).

A tale riguardo, la relatrice ricorda che la relazione illustrativa del Governo dà conto del negoziato europeo sulla direttiva, in cui l'Italia ha sostenuto l'esigenza di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato per il controllo societario, mediante la predetta facoltà di *opt-out* del socio, che consente ai piccoli azionisti di costituire una partecipazione più significativa, senza essere identificati dagli azionisti dominanti che potrebbero mettere in atto misure difensive. A tale esigenza il Legislatore europeo è venuto incontro prevedendo, invece, il diritto all'identificazione degli azionisti solo al di sopra della soglia dello 0,5 per cento.

Sul punto, in sede di audizioni informali sul disegno di legge di delegazione europea 2018 (AS 944), si sono espresse favorevolmente Consob e Assogestioni; si è espressa, invece, in senso contrario Assonime, sostenendo l'opportunità di non prevedere alcuna soglia, in quanto l'identificazione non sarebbe utilizzabile come strumento antiscalata e in quanto la soglia sarebbe facilmente eludibile da parte dell'azionista e, conseguentemente, di onerosa verifica da parte degli intermediari e delle società richiedenti il servizio. Si è ricordato, inoltre, che attualmente solo in Olanda è presente una soglia dello 0,5 per cento, a differenza dei principali Stati dell'UE come Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 123-*ter* del TUF, relativamente alla relazione della società sulla sua politica di remunerazione relativa ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

La modifica prevede che la prima sezione della relazione, sulle linee generali della politica di remunerazione sia sottoposta al voto vincolante, e non più solo consultivo, dell'assemblea degli azionisti. Al voto consultivo rimarrebbe invece la seconda sezione della relazione, relativa ai dettagli della politica di remunerazione, in cui si fornisce il quadro nominativo delle singole voci che compongono le remunerazioni, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

La direttiva consente agli Stati membri di scegliere tra la natura vincolante o consultiva del voto degli azionisti sulla politica di remunerazione. Tuttavia, in caso di voto meramente consultivo, la direttiva stabilisce che la società abbia l'obbligo di attenersi alla politica così come sottoposta alla votazione consultiva. Inoltre, qualora l'assemblea degli azionisti abbia espresso un voto contrario, la società ha l'obbligo di sottoporre al voto degli azionisti una politica rivista, in occasione della successiva assemblea generale (paragrafo 3 del nuovo articolo 9-*bis* della direttiva). L'assenza di tali disposizioni di salvaguardia, nello schema di decreto, potrebbe configurarsi come una minore tutela dei diritti degli azionisti rispetto al livello minimo previsto dalla direttiva.

Il comma 2 dell'articolo 3 introduce nel TUF una nuova sezione (articoli da 124-*quater* a 124-*novies)* sulla trasparenza degli investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione), dei gestori di attivi (società di gestione del risparmio) e dei *proxy advisors* (consulenti degli azionisti in materia di diritto di voto), in attuazione del corrispondente nuovo capo I-*ter* della direttiva.

I predetti obblighi di trasparenza sono finalizzati rendere nota al pubblico la loro politica di impegno, in qualità di azionisti, in favore di strategie di investimento di lungo periodo in società quotate europee, per la generazione di rendimenti di medio-lungo termine. Inoltre, su base annua, gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare al pubblico le modalità di attuazione di tale politica di impegno, incluso il comportamento di voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e l'eventuale ricorso ai servizi di consulenza in materia di voto. Le predette informazioni sono messe a disposizione gratuitamente su internet. Come previsto dalla direttiva, gli investitori e gestori possono rifiutarsi di fornire le predette informazioni sulla politica d'impegno, ma in tal caso devono fornire una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni di tale scelta.

Il nuovo articolo 124-*octies* contiene gli obblighi previsti dalla direttiva in capo ai *proxy advisors* (consulenti in materia di voto) sulla pubblicazione annuale di una relazione sull'accuratezza e affidabilità delle loro attività di ricerca e di elaborazione di consigli e raccomandazioni di voto, nonché sui reali o potenziali conflitti di interesse che possano influenzare tali attività.

Il nuovo articolo 124-*novies* disciplina i poteri di regolamentazione della Consob, sentita la Banca d'Italia, l'IVASS e la Covip, delle modalità

relative ai predetti obblighi di trasparenza in capo agli investitori istituzionali, ai gestori di attivi e ai *proxy advisors*.

Infine, il comma 4 dell'articolo 3 modifica l'articolo 127-*ter* del TUF al fine di dare più tempo per l'esercizio del diritto degli azionisti di presentare domande prima dell'assemblea e di ottenere da esse risposta.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo integra le disposizioni sanzionatorie del TUF, con sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» da applicare in caso di violazione delle norme contenute nello schema di decreto in esame, come richiesto dalla direttiva (UE) 2017/828.

Gli articoli 5 e 6 recano modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005 sui fondi pensione e al codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005), al fine di coordinarli con gli obblighi di trasparenza in capo agli investitori istituzionali, previsti dai nuovi articoli da 124-*quater* a 124-*novies* del TUF.

L'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che il decreto entri in vigore il 10 giugno 2019, salvo le disposizioni in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione del diritto di voto, che entrano in vigore il 3 settembre 2020, come previsto dalla direttiva.

A ciò si aggiunge, tuttavia, al comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 7, un ulteriore periodo transitorio, di un anno dall'entrata in vigore del decreto, per l'applicazione degli obblighi di trasparenza in capo agli investitori istituzionali, gestori di attivi e *proxy advisors*, mentre in base alla direttiva dovrebbero entrare in vigore il 10 giugno 2019.

Infine, il comma 4 dell'articolo 7 individua la Consob quale Autorità competente, ai sensi del nuovo articolo 3-*septies* della direttiva, a comunicare alla Commissione europea eventuali difficoltà pratiche nell'applicazione della normativa sull'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione del diritto di voto, o in caso di mancata osservanza da parte di intermediari dell'Unione o di Paesi terzi.

In relazione alla complessità della materia in esame, la relatrice ritiene opportuno procedere con ulteriori audizioni, in collegamento con l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2018 (Atto Senato n. 944).

La senatrice FEDELI *(PD)* sottolinea la complessità della normativa e la delicatezza relativa agli aspetti relativi alla soglia per l'identificazione degli azionisti, agli obblighi di trasparenza e alle disposizioni a ulteriore tutela dei diritti degli azionisti. Sostiene quindi l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti e audizioni in merito, con particolare riferimento alle assicurazioni e ai fondi pensione. Inoltre, considerato che la direttiva punta alla responsabilizzazione degli azionisti nella *governance* delle società emittenti, ritiene opportuno sentire anche le rappresentanze dei consumatori. Evidenzia, infine, anche il tema dell'entità delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme di attuazione della direttiva.

La relatrice BONFRISCO *(L-SP-PSd'Az)* ribadisce l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti.

Esprimono la propria adesione anche la senatrice TESTOR *(FI-BP)* e il senatore LOREFICE *(M5S)*, il quale sollecita anche una maggiore presenza del Governo nei lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1063

La 14ª Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo;

rilevato che esso contiene misure di sostegno pubblico in favore di Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, finalizzate a garantire la stabilità finanziaria e ad assicurare la tutela del risparmio, nel quadro della disciplina europea degli aiuti di Stato al settore bancario;

ricordato che Banca Carige aveva già in passato mostrato una debolezza della situazione patrimoniale, confermata dagli esercizi di stress condotti dalla BCE nell'autunno del 2018, e che di recente è stata posta in amministrazione straordinaria dall'Autorità competente;

considerato che la concessione della garanzia, prevista dal decreto-legge in conversione, è stata notificata alla Commissione europea e che questa, in data 18 gennaio 2019, si è pronunciata positivamente in ordine alla compatibilità dell'intervento con il quadro europeo in materia di aiuti di Stato. In particolare, il provvedimento è stato ritenuto compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE, che consente di autorizzare in via eccezionale gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, nonché in linea con la Comunicazione sul settore bancario del 2013 (2013/C 216/01) e con la normativa introdotta dalla direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche;

valutato che l'intervento di ricapitalizzazione precauzionale pubblica previsto dal provvedimento in esame è conforme all'articolo 32 della citata direttiva 2014/59/UE, che ne consente l'autorizzazione qualora l'Autorità competente abbia attestato la solvibilità della banca e se sia stato presentato un piano di ristrutturazione ritenuto idoneo dalla Commissione europea a ripristinare la redditività nel medio-lungo periodo dell'istituto. Ulteriore condizione per l'intervento di ricapitalizzazione è l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri del salvataggio tra azionisti e obbligazionisti (cosiddette misure di *burden sharing)*, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge;

rilevato che tale misura di ricapitalizzazione riveste carattere puramente eventuale e residuale, e trova espressa disciplina nel decreto al solo scopo precauzionale di fornire ogni possibile soluzione agli scenari di crisi che dovessero profilarsi, a garanzia dei risparmiatori e della stabilità finanziaria,

formula per quanto di competenza parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 20 febbraio 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005
S. 257 e abb.
(Parere alla 3ª Commissione del Senato)
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2019

La senatrice Virginia LA MURA *(M5S), relatrice*, segnala l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti ai fini della predisposizione della proposta di parere; chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
S. 763 e abb.
(Parere alla 7ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO *(M5S), relatrice*, ricorda che il disegno di legge S. 763 si compone di un unico articolo e di un unico comma suddiviso in sette lettere. La lettera *a)* abroga le disposizioni che disciplinano la procedura della chiamata diretta dei docenti di cui ai commi 18, 79, 80, 81 e 82 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015 (cd. «buona scuola»), nonché il comma 71, che disciplina il contenuto degli accordi di rete. In particolare, le disposizioni abrogate prevedono che il dirigente scolastico individui il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia (comma 18); la disciplina degli accordi di rete, come già accennato (comma 71); la disciplina per l'attribuzione da parte dei dirigenti degli incarichi di insegnamento ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento (commi da 79 ad 82).

Alla lettera *b)* si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, i ruoli regionali del personale docente non vengano più articolati in ambiti territoriali, rimanendo suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto (intervenendo sul primo periodo del comma 66). Viene altresì soppresso il successivo periodo del comma 66 che demanda agli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli enti locali, di definire l'ampiezza degli ambiti territoriali inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana.

La lettera *c)* stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia sia ripartito tra le istituzioni scolastiche statali anzichéì, tra gli ambiti territoriali (come invece è disposto dalla normativa vigente), con la possibilità dell'assegnazione a una oppure a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di Comuni contermini, fino a un massimo di due: la possibilità di assegnazione a più istituzioni scolastiche è prevista, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno. Il personale docente acquisisce la piena titolarità dell'istituto, con orario pieno a 18 ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a 24 ore nella scuola primaria e a 25 ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni medesime (la novella riformula in questo senso il primo periodo del comma 68). Conseguentemente, alla successiva lettera *g)*, si interviene sul comma 109 che disciplina l'assunzione in ruolo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente: a tali assunzioni si applicano le modalità di cui al comma 68 e si specifica che gli assunti acquisiscono la piena titolarità nell'istituto con i criteri orari testéì descritti, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse.

Alla lettera *d)* si stabilisce che le istituzioni scolastiche possano definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali con esclusione dell'utilizzo di personale docente e di personale ATA (comma 70). La disciplina vigente prevede invece che oggetto di tali accordi possano essere anche la valorizzazione delle risorse professionali e la gestione comune di funzioni e di attività amministrative; attribuisce un ruolo di promozione agli uffici sco-

lastici regionali; prevede la possibilità di costituzione di reti solo all'interno del medesimo ambito territoriale e qualifica come «di interesse territoriale» i progetti e le iniziative di cui si tratta; non è prevista espressamente l'esclusione dell'utilizzo di personale docente e di personale ATA.

Con la lettera *e)* vengono introdotti i nuovi commi 73-*bis* e 73-*ter*. Con il comma 73-*bis* si prevede che il personale docente venga assegnato, a regime, dall'anno scolastico 2019/2020, alle istituzioni scolastiche secondo i nuovi criteri indicati al comma 68. Viene altresì disciplinata, in via transitoria, la condizione del personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 nonché del personale docente che alla medesima data non si trovi a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità: il docente appartenente alla prima categoria assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici; al docente che rientra nella seconda categoria è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche dell'ambito di titolarità. Con il comma 73-*ter* si prevede che il personale docente già titolare su cattedra all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, non possa essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.

La lettera *f)* sostituisce il comma 74 sopprimendo il riferimento agli ambiti territoriali e mantenendo la previsione che le reti di scuole siano definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, segnala che la materia del provvedimento – attenendo principalmente alla disciplina del personale scolastico – appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)* della Costituzione.

Richiama, a tale riguardo, la sentenza n. 76 del 2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Lombardia n. 7/2012 che disponeva in merito all'assunzione – seppure a tempo determinato – di personale docente alle dipendenze dello Stato. In particolare, secondo la Corte, «ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato».

Rileva quindi, conclusivamente, come il provvedimento non presenti profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione.

Il deputato Dario BOND *(FI)* chiede alla relatrice di chiarire ulteriormente il contenuto della lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, con riferimento all'istituzione delle reti di scuole e al loro rapporto con gli «ambiti territoriali» che si intende sopprimere. Ritiene poi necessario un approfondimento anche per quel che concerne la relazione

tra il provvedimento e le intese in corso con le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna in materia di regionalismo differenziato, che dovrebbero coinvolgere, in particolare con riferimento alla regione Veneto, anche la disciplina del personale scolastico.

La senatrice Bianca Laura GRANATO *(M5S), relatrice,* spiega che la finalità della previsione delle «reti di scuola» è quello di consentire alle scuole di consorziarsi in rete per determinare dei risparmi, aggregandosi per lavorare insieme con una scuola designata come capofila. Ricorda poi che gli ambiti territoriali previsti dalla legge della buona scuola erano subprovinciali mentre fare riferimento alla dimensione provinciale dovrebbe consentire una maggiore flessibilità nella gestione del personale e quindi una maggiore efficienza. Per quanto riguarda la questione del regionalismo differenziato, fa presente che le intese, ancora al vaglio del Consiglio dei Ministri, non introdurranno comunque alcuna novità nelle modalità di reclutamento del personale scolastico se non nella possibilità di predisporre bandi di concorso regionali, ferme restando le modalità di reclutamento nazionale.

La deputata Emanuela ROSSINI *(Misto-Min.Ling.)* chiede di inserire nel parere una clausola di salvaguardia per tutelare le competenze esclusive in materia di istruzione delle regioni a statuto speciale.

La senatrice Bianca Laura GRANATO *(M5S), relatrice* fa presente che il provvedimento non interviene sulle competenze richiamate dalla collega Rossini e la specificazione risulterebbe pertanto ultronea.

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato).*

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Nuovo testo C. 1171

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Maurizio CAMPARI *(L-SP-PSd'Az), relatore*, ricorda che la proposta di legge prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

Ricorda che Montecopiolo e Sassofeltrio sono due comuni della provincia di Pesaro e Urbino che contano, rispettivamente, 1.175 e 1.445 abitanti. Il territorio dei due comuni è compreso, in parte, nell'area della Alta

Val Marecchia cui afferiscono i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello; si tratta dei sette comuni che nel 2009 sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna a seguito dell'approvazione della legge n. 117 del 2009.

Segnala inoltre che nel corso della XVII legislatura era giunta in discussione presso l'Assemblea della Camera, sullo stesso argomento, la proposta di legge C. 1202-915-A, recante il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna. L'*iter* della predetta proposta di legge si interruppe senza essere approvata dalla Camera.

La proposta di legge si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra.

Circa la sussistenza dei predetti presupposti costituzionali, i *referendum* per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007, con risultato positivo, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007.

Ricorda che i risultati dei *referendum*, secondo i dati della Prefettura di Pesaro e Urbino, sono stati i seguenti: Montecopiolo: corpo elettorale: 1.124; affluenza al voto: 70,55 per cento; dati di scrutinio (con riferimento al corpo elettorale): risposte sì 57,92 per cento; Sassofeltrio: corpo elettorale: 1.273; affluenza al voto: 58,05 per cento; dati di scrutinio (con riferimento al corpo elettorale): risposte sì 50,67 per cento.

Ricorda come successivamente, il Ministro per gli affari regionali abbia chiesto alle due regioni interessate di esprimere il parere previsto dall'articolo 132 della Costituzione (nota 3 settembre 2007, n. 2007/841).

Il parere della regione Emilia – Romagna è stato espresso con la risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012: il parere è stato favorevole mentre non risulta invece espresso il parere della regione Marche. Nel corso dell'esame del provvedimento nella XVII legislatura, la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l'espressione del predetto parere. Nella riunione del 12 gennaio 2016 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari costituzionali, viste le reiterate richieste di espressione del parere e in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, ha ritenuto che, essendosi la Commissione pienamente attenuta al principio di leale collaborazione, sussistessero le condizioni per proseguire nell'*iter* legislativo. È stato peraltro ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di un'audizione infor-

male di esperti, al fine di acquisire la loro opinione in ordine al citato orientamento di procedere nell'esame delle proposte, anche in assenza del parere di una delle regioni coinvolte. Nella seduta del 10 marzo 2016 il Presidente ha riferito che tutti gli esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che la mancata espressione del parere da parte della regione interessata non può costituire, alla luce del dettato costituzionale, motivo ostativo alla prosecuzione dell'*iter* parlamentare. È stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale e in particolare la sentenza n. 33 del 2011, che ha evidenziato come «la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato». Inoltre è stato evidenziato che, sempre secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 225 del 2009), anche in mancanza della previsione di un termine per l'espressione del parere, deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare *sine die* il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, inconciliabile con la natura della funzione consultiva.

Con riferimento al contenuto delle proposte di legge ricorda come l'articolo 1 dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

L'articolo 2 dispone, al comma 1, la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un commissario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni. Il comma 2 stabilisce che il commissario sia nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario.

Si prevede inoltre che gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento – le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini – provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari): la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese.

Ricorda come, nella fase transitoria dovranno comunque essere garantiti gli interessi primari dei residenti nei territori dei due comuni, tra cui: l'incolumità pubblica; la tutela della salute; la parità di accesso alle prestazioni. Il comma 3 specifica che anche i sindaci dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi. Il comma 4 stabilisce che gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. Nel caso in cui entro tale termine il trasferimento non sia completato il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge. Al comma 5 dell'articolo 2 viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 – Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 – Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 – Rimini (Senato). Si tratta dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017, emanato in attuazione della legge di riforma elettorale n. 165 del 2017. Segnala come non sia necessario modificare le tabelle dei collegi plurinominali (tabella A2 Camera e B2 Senato), in quanto il relativo territorio è definito per aggregazione dei collegi uninominali contigui (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)* e comma 2, lettera *b)*, della legge n. 165 del 2017). Il comma 6 dell'articolo 2 di entrambe le proposte di legge dispone in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti, mentre il comma 7 rinvia, per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, a quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 2 del 2010 che, al comma 9-*bis* dell'articolo 4 dispone che, in ordine alla determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute al passaggio da una regione a un'altra, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'ISTAT. Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala infine come la materia trattata dalle proposte di legge, rientri, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito

della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della Repubblica. Dichiara di non aver ancora predisposto un parere

Il senatore Daniele MANCA *(PD)* fa presente che il tema assume una particolare rilevanza non solo perché i *referendum* sono stati svolti più di 10 anni fa ma anche perché manca il parere della regione Marche. Chiede dunque che si proceda a un'istruttoria approfondita poiché molteplici sono gli elementi che devono essere verificati e approfonditi per ben comprendere le ragioni per le quali il consiglio regionale delle Marche non ha espresso il proprio parere.

Il senatore Maurizio CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)* concorda con il senatore Manca e dichiara di aver chiesto un rinvio dell'esame proprio per poter approfondire la questione.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* rileva che temporeggiare per qualche settimana non dovrebbe creare alcun problema poiché sono passati già oltre 10 anni dallo svolgimento dei *referendum*. Sottolinea tuttavia che la necessità di tenere in grande considerazione la volontà popolare che è stata espressa in quei territori. Chiede al relatore di informarsi su quali siano le ragioni del mancato parere da parte del consiglio regionale delle Marche. Chiede inoltre al relatore di prendere contatti con gli attuali sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio per comprendere quale sia la loro posizione su tale questione.

Il senatore Maurizio CAMPARI *(L-SP-PSd'Az), relatore,* dichiara che si adopererà per sentire i sindaci dei comuni e acquisire la loro posizione sulla questione. Ritiene invece più difficile verificare le ragioni del mancato parere del consiglio regionale delle Marche.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)*, propone di scrivere una lettera molto ferma al consiglio regionale delle Marche chiedendo le ragioni delle mancata espressionedel parere, che costituisce, a suo giudizio, una circostanza molto grave.

Emanuela CORDA, *presidente,* ricorda che, in base al regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, è possibile procedere ad audizioni di tutti gli enti territoriali coinvolti. Segnala però che tutti i soggetti coinvolti sono stati auditi nella scorsa Legislatura e che, in questa Legislatura, nell'esaminare il provvedimento, la I Commissione Affari costituzionali della Camera, competente in sede referente, ha deciso di non ripetere le audizioni, acquisendo invece il materiale della scorsa Legislatura. Tale materiale sarà trasmesso anche ai componenti della Commissione.

Il senatore Maurizio CAMPARI *(L-SP-PSd'Az), relatore,* ritiene necessario rinviare il segito dell'esame alla prossima settimana, in modo da poter valutare tutti gli elementi emersi.

Emanuela CORDA, *presidente,* rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città

C. 686 e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Daniela SBROLLINI *(PD), relatrice*, ricorda come la proposta di legge si ponga in continuità con il lavoro svolto nella XVII legislatura dalla Commissione d'inchiesta, allora monocamerale, istituita per verificare le condizioni di sicurezza e di degrado delle città e in particolare delle periferie urbane. La Commissione ha concluso i lavori con l'approvazione, il 14 dicembre 2017, di una relazione sull'attività svolta (*Doc.* XXII-*bis*, n. 19), nella quale è stata ritenuta particolarmente significativa l'attivazione dei «patti di sicurezza» che sono accordi di collaborazione e di solidarietà stipulati tra Stato ed enti locali – sulla base di un accordo quadro sottoscritto il 20 marzo 2017 tra il Ministero dell'interno e Anci – per realizzare azioni congiunte di più livelli di governo e promuovere, anche in via sussidiaria, interventi per rendere effettivo il diritto alla sicurezza.

Quanto al contenuto del provvedimento l'articolo 1 istituisce, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta parlamentare sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Alla conclusione dei lavori, la Commissione presenta alle Camere di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. È prevista la possibilità di presentare anche relazioni di minoranza. Inoltre, si prevede la presentazione, dopo il primo semestre di attività, di una relazione sullo stato dei lavori.

L'articolo 2 stabilisce che la Commissione sia composta da 20 senatori e da 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Sono inoltre disciplinate le modalità di elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari.

L'articolo 3 elenca i compiti della Commissione di inchiesta. Tra questi merita in primo luogo segnalare l'individuazione delle aree critiche sulle quali operare per accertare lo stato del degrado delle città e delle

loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti. Altri compito della Commissione consisterà nel rilevamento, con l'ausilio degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà, delle situazioni di degrado e disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica. Rileva a tale proposito l'assenza di un riferimento alle regioni i tra soggetti con cui collaborare. Tra gli ulteriori compiti segnala il monitoraggio del rischio e delle connessioni che possono emergere tra disagio urbano e radicalismo religioso; l'individuazione di proposte che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati; l'individuazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio e dall'occupazione abusiva di immobili; l'individuazione di programmi di ampliamento delle prestazioni sociali di contrasto alla povertà; l'individuazione di interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e di attuare politiche per la sicurezza per prevenire fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

La Commissione può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, degli istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia. Anche con riferimento a tale disposizione ritiene opportuno un coinvolgimento delle regioni.

L'articolo 4 richiama, al comma 1, quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e stabilisce, al comma 2, ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta di legge richiama, al comma 3, l'applicabilità degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale. La proposta di legge dispone la non opponibilità alla Commissione, limitatamente alle materie oggetto di indagine, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ai sensi dell'articolo 103 del codice di procedura penale. Per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Non può essere opposto il segreto da parte di altre Commissioni di inchiesta.

L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione che potrà acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico

ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria dovrà fornire gli atti e i documenti richiesti in maniera tempestiva e potrà ritardare solo motivando il ritardo con apposito decreto e solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per 30 giorni e può essere rinnovato. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. La Commissione ha inoltre il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati; in ogni caso devono rimanere riservati i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 impone l'obbligo del segreto, sanzionato penalmente (ai sensi dell'articolo 326 del codice penale), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio vengano a conoscenza di atti di inchiesta che la Commissione ha segretato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche dopo la cessazione dell'incarico; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti.

L'articolo 7 afferma il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente e demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione a un regolamento interno da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Segnala a tale proposito la mancanza di un espresso richiamo alla collaborazione con le regioni.

Viene poi stabilito che la scelta dei collaboratori sia rimessa al Presidente, previo parere della Commissione. Per l'esercizio delle funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, mentre le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura di 60.000 euro annui a carico per metà del bilancio interno della Camera e per l'altra metà del Senato. Tale cifra può essere incrementata, fino a un massimo del 30 per cento, previa richiesta motivata del Presidente della Commissione, solo per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. L'incremento deve essere autorizzato dai Presidenti delle Camere con determinazione adottata d'intesa tra loro. Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f)*, della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.

Sottolinea, infine, l'importanza e la delicatezza della materia e rileva come l'istituzione della Commissione comporti un notevole impegno, non tanto in termini di oneri economici quanto in termini di oneri organizzativi in termini di rilevanza delle questioni affrontate, che necessitano l'impegno di diverse professionalità.

Il deputato Roberto PELLA *(FI)* chiede di rinviare l'espressione del parere anche in considerazione del fatto che la Commissione di merito, la I Commissione Affari costituzionali della Camera, ieri ha rinviato l'esame del provvedimento. Considerata la rilevanza del provvedimento chiede che inoltre che siano previsti tempi congrui per ponderare con maggiore attenzione il contenuto della proposta di legge ed al fine di esaminare il testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati in sede referente.

La senatrice Daniela SBROLLINI *(PD), relatrice,* condividendo le ragioni del collega Pella dichiara tuttavia che non spetta alla Commissione per le questioni regionali entrare nel merito del provvedimento. La Commissione è tenuta a dare un parere alla I Commissione in tempi coerenti con il previsto avvio dell'esame del provvedimento presso l'Assemblea della Camera la prossima settimana. Ritiene pertanto opportuno esprimersi sul testo base del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI *(Misto-Min. Ling.)*, ricorda che, in conseguenza dell'operato della Commissione istituita dalla Camera nella scorsa legislatura, è stata presa l'iniziativa dei bandi per le periferie, la cui attuazione dovrebbe quindi ora essere oggetto di valutazione dall'istituenda Commissione. Fa poi presente che nel testo della proposta di legge sarebbe opportuno specificare che la Commissione si avvale degli strumenti di cooperazione giudiziaria europea in materia di terrorismo. Rileva inoltre che nel testo, alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 viene delineata una correlazione non corretta tra immigrazione di seconda generazione e terrorismo che dovrebbe essere espunta.

Infine auspica che, nella lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 3, quando si fa riferimento ai fenomeni di abusivismo, sia inserita la voce del recupero degli spazi verdi abbandonati attraverso la diffusione dell'agricoltura urbana.

Il deputato Dario BOND *(FI)*, ritiene utile che la Commissione acquisisca il parere del Governo sulla proposta di legge. Ritiene infatti che i problemi delle periferie debbano essere gestiti dalle amministrazioni locali e dai responsabili dell'ordine pubblico piuttosto che da una Commissione parlamentare.

La senatrice Daniela SBROLLINI *(PD)*, *relatrice* chiede di acquisire e mettere a disposizione dei componenti della Commissione la relazione sull'attività svolta dalla Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera nella scorsa legislatura. Dichiara quindi di condividere le osservazioni della collega Rossini. Si chiede quindi, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'esame, se non sia il caso di rinviare il seguito dell'esame a una seduta da convocarsi nella giornata di domani.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)* fa presente che domani non è prevista una seduta della Commissione.

Il senatore Franco DAL MAS *(FI)* rileva come la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere un parere. Rileva peraltro che l'autorità giudiziaria è deputata a svolgere indagini e che dunque autorizzare altri organismi a svolgere indagini è in contrasto con il principio della separazione dei poteri. Chiede pertanto di valutare con maggiore ponderazione l'istituzione di tale Commissione.

La senatrice Rosa Silvana ABATE *(M5S)*, dichiara che rinviare a domani l'espressione del parere non cambierebbe nella sostanza la situazione né la posizione del movimento 5 stelle che non potrà essere modificata nel giro di pochissime ore con l'acquisizione di altri elementi che risulterebbero inutili rispetto alla nostra posizione che è contraria all'istituzione della Commissione.

Il senatore Daniele MANCA *(PD)*, chiarisce che la Commissione per le questioni regionali non è convocata per esprimersi sull'opportunità o meno di istituire la Commissione di inchiesta ma solo per formulare un parere circa il corretto coinvolgimento delle regioni e il rispetto del riparto di competenze, come ha già ben chiarito la relatrice rilevando la mancanza di un corretto coinvolgimento delle regioni nelle competenze della Commissione.

Emanuela CORDA, *presidente*, ritiene utile una breve sospensione della seduta per approfondire gli elementi emersi

La seduta, sospesa alle ore 9,50 è ripresa alle ore 10.

Il Senatore Franco DAL MAS *(FI)*, richiama i colleghi all'esigenza di attenersi all'ambito di competenza della Commissione, che attiene alla tutela delle competenze regionali, evitando valutazioni di merito.

La senatrice Daniela SBROLLINI *(PD)*, fa presente che non vede le ragioni per rinviare il voto ad altre seduta. Segnala infatti che, pur ribadendo la sua condivisione delle osservazioni della collega Rossini, è nelle condizioni, al fine di agevolare i lavori, di sottoporre ai colleghi una proposta di parere che si attenga rigorosamente ai limiti di competenza della Commissione e che richieda alla Commissione di merito unicamente l'inserimento delle regioni tra i soggetti da consultare nel rilevamento delle situazioni di disagio, all'articolo 3, comma 1, lettera *b),* e tra i soggetti con i quali la Commissione collabora, all'articolo 3, comma 2.

Emanuela CORDA *(M5S), presidente,* ritiene invece utile tenere conto delle molteplici richieste di rinvio dell'esame fin qui emerse. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 10,05 alle ore 10,15.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge S. 763, recante modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti;

rilevato che:

la materia del provvedimento – attenendo principalmente alla disciplina del personale scolastico – appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione;

in proposito, la Corte costituzionale ha infatti affermato, con la sentenza n. 76 del 2013, che «ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 20 febbraio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, Roberto Alfonso

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, Roberto Alfonso, che ringrazia per la presenza.

Roberto ALFONSO, *procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Paola NUGNES *(M5S)*, Andrea FERRAZZI *(PD)*, Arnaldo LOMUTI *(M5S)*, il deputato Alberto ZOLEZZI *(M5S)*, nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Roberto ALFONSO, *procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano,* risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15

€ 4,40